ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO DEL 22 MARZO 2021

Art. 6

Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile e' ubicato. Per ogni venditore che e' un'entita' e che ha effettuato oltre duemila attivita' pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprieta' inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

Versione in vigore dal 26 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021
Estremi	Decreto legislativo 1 marzo 2023, n. 32
Capo	II — Procedure di adeguata verifica in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-32-2023/art-6-raccolta-di-informazioni-sui-beni-immobili-in-locazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it